



PROVINCIA
DI PAVIA

Settore Tutela Ambientale e Biodiversità, Promozione del Territorio e Sostenibilità
U.O. Rifiuti

AUTORIZZAZIONE n. 16/2025 – R

OGGETTO: SERECA S.A.S. di Reale Castello Francesco & C. (Partita IVA 11743160159) – con sede legale in Milano (MI), Via Montemartini n. 6. Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/06 e s.m.i., per la realizzazione e l'esercizio di un nuovo impianto di recupero (R13, R5) di rifiuti speciali non pericolosi Via Geroni n. 2, Bascapè (PV)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE E BIODIVERSITÀ, PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ

Visti:

- gli artt. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni che detta disposizioni in materia di nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 - la L. 15 maggio 1997 n. 127;
 - la L. R. 1/2000 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia”;
 - l'art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
 - la L. R. 3 aprile 2001 n. 6;
 - lo statuto Prov.le vigente approvato con D.C.P. n. 16/5618 del 16.03.2001;
 - il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi (approvato con DGP n. 208/19891 del 3/7/2008 e modificato con DGP n. 349/36641 del 23/10/2008);
 - il D. Lgs. 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
 - il Decreto Presidenziale n. 99 del 29/04/2024 con il quale è confermato in capo alla dott.ssa Betto Anna l'incarico dirigenziale per lo svolgimento delle funzioni correlate al Settore Tutela Ambientale e Biodiversità, Promozione del Territorio, Sostenibilità;
- ***
- la L. R. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”, e successive modifiche ed integrazioni;
 - il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni;
 - la L. R. 8 agosto 2006, n. 18;
 - il D. Lgs. n. 205/2010 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;
 - la Legge 2 novembre 2019 n. 128 ed in particolare l'art 14 bis
 - Il DM 69/2018 Cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso - End of Waste - Attuazione articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006;
 - Il DM 127/2024: “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti dei rifiuti inerti di origine minerale ai sensi dell'art. 154 ter comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152/2006”

Vista l'istanza della ditta SERECA S.A.S. di Reale Castello & C., con sede legale in Milano (MI), Via Montemartini n. 6, pervenuta con prot. prov.le n. 31616 del 24/05/2024 e registrata sul Portale Procedimenti di Regione Lombardia come SAUR 347006, volta alla realizzazione ed all'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, di un nuovo impianto di trattamento (R5 e R13) rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Bascapè (PV), Via dei Geroni n. 2.

Considerati altresì i contenuti dell'istruttoria, disponibile agli atti provinciali, Repertorio n. AMB/2025/932 del 06/10/2025, redatta dai funzionari della U.O. Rifiuti e sottoscritta dalla Responsabile della medesima U.O, contenente le modalità di svolgimento della medesima, le condizioni e le prescrizioni per lo svolgimento dell'attività dell'impianto che il presente atto dovrà contenere e, in particolare, quanto riportato di seguito:

- Con nota prot. prov.le n. 35325 del 11/06/2024 si è provveduto all'apertura ed alla contestuale sospensione del procedimento ai sensi della L. 241/90, in attesa di ricevere documentazione necessaria all'istruttoria ed in particolare la dichiarazione di tecnico abilitato attestante la non assoggettabilità dell'impianto alla normativa antincendio, in considerazione del fatto che fra i codici EER richiesti sono presenti rifiuti combustibili;
- Con nota registrata al prot. prov.le n. 37496 in data 21/06/2024 la Società Sereca s.a.s. di Reale Castello Francesco & C. ha inviato la dichiarazione a firma dell'Ing. Alberto Paletti, iscritto all'ordine degli Ingegneri di Milano al n. B25500 ed iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16, c. 4, DLgs. 139/06 al n. MI-25500-I-3030, dalla quale si evince che *“per quanto materialmente verificabile, la sopracitata attività non risulta essere soggetta a controllo da parte del competente Comando Vigili del Fuoco in quanto non ricadente all'interno delle attività elencate nell'allegato I al D.P.R. 151/2011 per i seguenti motivi: l'attività non rientra tra quelle elencate all'interno del suddetto D.P.R., inoltre sulla superficie dell'attività non sono presenti depositi di carta/cartone o plastica in quantitativi superiori ai 5000 kg.”*
- Con nota prot. prov.le 46619 del 07.08.2024 è stata convocata per il giorno 11/09/2024 la Conferenza dei Servizi per la valutazione dell'istanza, come previsto dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06;
- Con nota prot. prov.le 50863 del 05/09/2024 la società ha trasmesso, anche ad ATO Pavia, ulteriori integrazioni relative allo scarico delle acque meteoriche.
- In data 11/09/2024 si è dunque tenuta la prima seduta della Conferenza dei Servizi, nel corso della quale sono state richieste alla Ditta istante ulteriori integrazioni documentali e le cui conclusioni sono state: *“A seguito della trasmissione di tutte le integrazioni richieste, sarà eventualmente convocata la seconda seduta della CdS. In ogni caso, prima dell'emissione dell'atto, trattandosi di nuovo impianto, dovranno essere acquisiti, con eventuale sollecito, i pareri di tutti i soggetti coinvolti ed elencati nella convocazione della presente CdS.”*;
- Con nota prot. prov.le 53680 del 18/09/2024 è stato inoltrato il verbale della suddetta seduta di CdS firmato, completo parere espresso ATS Pavia prot. n. 66795/2024 del 11/09/2024, pervenuto al termine della seduta e registrato al prot. prov.le n. 52141 del 11/09/2024;
- Successivamente:
 - con nota pervenuta al prot. prov.le n. 56132 in data 01.10.2024 A.T.O. Pavia ha richiesto ulteriori integrazioni documentali / chiarimenti in riferimento all'istanza di che trattasi. Tale richiesta, trasmessa alla Società con nota prot. prov.le n.56924 del 03.10.2024, è stata dalla stessa società riscontrata con nota prot. n. 57907 del 09.10.2024;
 - Con nota pervenuta al prot. prov.le n. 61352 in data 24.10.2024 la società ha inviato una nota tecnica di precisazione circa il quantitativo di acque di prima pioggia che verrà scaricato in fognatura, sottoscritta digitalmente dal titolare;
 - Con nota pervenuta al prot. prov.le n. 61596 del 24/10/2024 **Pavia Acque** ha inviato il proprio **parere tecnico preventivo** allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti dall'insediamento;

- In data 06/11/2024, su richiesta del Comune, si è tenuto presso la U.O. Rifiuti un incontro con il Sindaco ed il Tecnico del Comune di Bascapè, nel corso del quale il Comune ha evidenziato che, a causa di problemi con il gestionale del protocollo, non è riuscito a partecipare alla CdS e, di conseguenza, ha richiesto sia un aggiornamento circa l'istanza della società e lo stato della pratica, sia la ritrasmissione a mezzo mail di tutta la documentazione agli atti provinciali:
 - a. PEC prot. n. 35325 dell'11.06.2024, relativa alla comunicazione di avvio e sospensione del procedimento, corredata dalla pratica SAUR347006;
 - b. PEC prot. n. 53680 del 18.09.2024, relativa all'inoltro del verbale della CdS;In tale sede sono stati richiesti al Comune aggiornamenti in merito alle SCIA edilizie / permessi di costruire presentati dalla società, sottolineando che l'eventuale richiesta di parere sulla valutazione di impatto acustico, da presentare ad Arpa, è di competenza comunale.
- Con nota pervenuta al prot. n. 70116 del 29/11/2024 la società ha inviato parte delle integrazioni richieste in sede di Cds del 11/09/2024. In particolare non ha riscontrato le richieste relative ai titoli edilizi (SCIA / Permesso di costruire) indicati in relazione tecnica; tale documentazione è pervenuta ai prot. nn. 2226 del 15/01/2025 (permesso di costruire rilasciato dal Comune di Bascapè n. 1/2025, riferito alla tettoia e locale ad uso ufficio con annessi servizi igienici, previsti in progetto) e 21286 del 07/04/2025 (comunicazione di fine lavori (parziale) a chiusura della SCIA alternativa al PDC prot. 419 del 24/01/2024 per formazione nuova pavimentazione industriale con installazione di attrezzature e realizzazione di rete di fognatura interna - Fine lavori a chiusura della SCIA prot. 2508 del 22/06/2023 e succ. var. SCIA prot. 414 del 24/01/2024 per sbancamento e sistemazione area).

La documentazione integrativa pervenuta al prot. prov.le n. 70116 del 29.11.2024 è stata inviata a tutti i soggetti coinvolti con nota prot. prov.le n. 1088 del 09.01.2025;
- Con nota pervenuta al prot. n. 72016 del 09.12.2024 **ATO Pavia** ha inviato il proprio **parere n. 17/2024 di nullaosta alla realizzazione del progetto**, nel quale è confluito il parere di Pavia Acque, contenente prescrizioni.
- Al prot. prov.le n. 75699 del 31.12.2024 è pervenuta nota della Città Metropolitana di Milano, che ha prorogato l'attività della Sereca presso l'impianto della medesima sito in Milano sino al 31.03.2025;
- Con nota prot. prov.le n. 3494 del 21.01.2025 **ATS Pavia** ha trasmesso proprio **parere favorevole**;
- Con nota prot. prov.le n. 21205 in data 04/04/2025 sono stati sollecitati il Comune di Bascapè, la UO Viabilità Pavese e la UO Pianificazione Territoriale e Compatibilità Paesistica per l'espressione del proprio parere di competenza, comunicando che, in assenza di riscontro entro 10 giorni, il parere si sarebbe assunto favorevole.
- Con prot. n. 23224 del 14/04/2025, Sereca sas ha inviato "copia della planimetria funzionale revisionata con evidenziata la tettoia a copertura della zona di trattamento e i punti fissi di bagnatura in prossimità dell'ingresso", richiesta dalla U.O. Aria Energia e necessaria a stilare il parere di competenza;
- Con prot. prov.le n. 23796 del 15/04/2025 è pervenuto dalla U.O. Aria Energia il documento tecnico contenente le prescrizioni relative al contenimento delle emissioni in atmosfera;
- In data 16/04/2025 si è tenuto presso la U.O. Rifiuti un ulteriore incontro richiesto dal Comune di Bascapè; a seguito di tale incontro e del sollecito (prot. prov.le n. 22537 del 10/04/2025) all'invio del parere di competenza Comunale in relazione all'istanza in parola, anche alla luce della comunicazione di Sereca sas di completamento (parziale) delle opere oggetto di SCIA comunali, il Comune di Bascapè, con nota registrata al prot. prov.le n. 24493 del 17/04/2025, ha richiesto l'invio dei pareri espressi dagli organi e dagli enti interessati, ed ha, altresì, fatto istanza per un incontro/sopralluogo congiunto presso l'impianto di che trattasi nonché di convocazione di una seconda CdS;

- Con nota prot. prov.le n. 24829 del 22/04/2025, si è dato riscontro alle richieste di cui sopra,
- In data 30/04/2025 si è tenuto il sopralluogo congiunto Comune, U.O. Rifiuti, ATS, ATO e Sereca Sas, il cui verbale è stato trasmesso dal Comune di Bascapè e registrato al prot. prov.le n. 26755 del 30.04.2025; in tale occasione il Comune, fra l'altro, ha ribadito la richiesta di una nuova CdS;
- Con nota prot. prov.le n. 27218 del 05/05/2025 la Sereca Sas ha trasmesso esaustiva documentazione richiesta in sede di sopralluogo;
- Con la nota prot. prov.le n. 25610 del 24/04/2025, integrata con nota prot. prov.le n. 27898 del 07/05/2025, la società Sereca S.a.s. ha trasmesso la documentazione tecnica relativa al frantoio a motore elettrico che si prevede di installare presso l'impianto oggetto di autorizzazione, in sostituzione dell'analogo macchinario a motore endotermico indicato nell'istanza agli atti (SAUR 347006) nonché dichiarazione a firma di tecnico abilitato in merito all'impatto acustico del nuovo macchinario; con nota prot. prov.le n. 29299 del 13/05/2025 tale documentazione è stata trasmessa a tutti gli organi ed enti interessati specificando quanto segue: "Alla luce di questa integrazione da parte della ditta, i tempi del procedimento subiscono evidentemente un allungamento, pari ai tempi dell'istruttoria per la variante richiesta intervenuta "in corso d'opera", per la quale si richiedono, con la presente, i pareri degli Enti interessati in merito agli aspetti di rispettiva competenza. Si rimane inoltre ancora in attesa del necessario parere di conformità urbanistica, per il quale dovrà esprimersi il Comune di Bascapè, competente anche per quanto concerne l'impatto acustico.";
- A seguito di tale richiesta, sono pervenuti:
 - o al prot. prov.le n. 30127 del 15/05/2025, il nuovo **documento tecnico contenente le prescrizioni relative al contenimento delle emissioni in atmosfera**, redatto dalla **UO Aria** e che sostituisce il documento tecnico precedentemente trasmesso con prot. prov.le n. 23796 del 15/04/2025;
 - o al prot. prov.le n. 31029 del 20/05/2025 il **parere del Comando Vigili del Fuoco di Pavia**;
- Con nota prot. prov.le n. 31302 del 21/05/2025 il Comune di Bascapè, a seguito del sopra richiamato sopralluogo congiunto, ha chiesto nuovamente la convocazione di una seconda CdS, al fine di approfondire una serie di aspetti evidenziati nella nota medesima;
- Con nota prot. prov.le 32641 del 27/05/2025, in un'ottica di massima collaborazione e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché al fine di acquisire anche il parere del Comune, per gli aspetti di competenza, indispensabile per concludere il procedimento in essere, è stata convocata per il 10/06/2025 la seconda seduta della Conferenza dei Servizi;
- Nel corso della CdS del 10/06/2025 è stata data lettura del parere dei VV.FF. pervenuto al prot. prov.le n. 31029 del 20/05/2025 e si è riscontrato che, con riferimento alla documentazione pervenuta, la società ha fornito punto per punto le integrazioni richieste. Il **Comune di Bascapè** è intervenuto come di seguito riportato: *"Premette che non avendo ricevuto tra la documentazione richiesta il parere di Arpa Dipartimento di Pavia, si è ulteriormente premurato di sollecitarlo all'Agenzia, (prot. n. 1684 del 23/04/2025), ottenendo una risposta (prot. n. 2222 del 29/05/2025) da ARPA Dipartimento di Pavia, di cui il Sindaco da lettura e che chiede sia allegata al presente verbale. Il Sindaco dichiara la propria perplessità di tale risposta, che ritiene anomala.*

Dopo ampia discussione anche sul pregresso, il Comune ribadisce la preoccupazione per la salute dei propri cittadini e comunità in relazione all'insediamento dell'impianto ed al proposito sottolinea l'esigenza che nell'atto Autorizzativo siano inserite le prescrizioni già indicate nella nota registrata al prot. prov.le n.31302 del 21.05.2025, (...)

Le conclusioni della seconda seduta di CdS del 10/06/2025 sono state: "La Provincia, anche sulla base di quanto emerso nella presente seduta, provvederà all'emissione dell'atto anticipando il recepimento delle prescrizioni suggerite dal Comune, tranne che per la n. 7, che sarà inserita nell'atto come semplice comunicazione del fatto della possibilità di un

accordo fra Comune e Ditta per la manutenzione del percorso di accesso comunale antistante all'impianto, potè posto al di fuori dell'impianto stesso.";

- Con nota prot. prov.le 37704 del 19/06/2025 è stato inoltrato il verbale firmato, completo degli allegati:
 - Parere espresso alla U.O. Aria Energia, prot. prov.le n. 30127 del 15/05/2025
 - Parere espresso dal ATS Pavia, prot. prov.le n. 3494 del 21/01/2025
 - Parere espresso dal A.T.O. Pavia, prot. prov.le n. 72016 del 09/12/2024
 - Parere espresso dal Comando VV.FF. Pavia, prot. prov.le n. 31029 del 20/05/2025
 - Comunicazione inviata da ARPA Dipartimento di Pavia al Comune di Bascapè (prot. comunale n. 2222 del 29/05/2025) registrata al prot. prov.le n. 36799 del 16/06/2025
 - Parere espresso ATS Pavia (prot. n. 39426/2025 del 10/06/2025) a seguito della convocazione della seconda seduta della CdS, nonché pervenuto al termine della seduta e registrato al prot. prov.le n. 35372 del 10/06/2025, nel quale si conferma la mancata individuazione di motivi ostativi di carattere igienico sanitario al rilascio dell'autorizzazione di cui all'oggetto.
- Con nota 52177 del 02/09/2025 è pervenuta una nota recante "Appello agli Enti Pubblici" a firma del gruppo Consigliere "Progetto Rinascita" del Comune di Bascapè (PV), a seguito del quale si è ritenuto opportuno, per ragioni di trasparenza dell'azione amministrativa provinciale, differire l'emissione dell'atto autorizzativo, per il resto già completato, al fine di approfondire / integrare l'istruttoria sulla base delle osservazioni ivi riportate cui ci si riferisce puntualmente (lettere da A a I) di seguito.

In particolare:

- in merito all'aspetto viabilistico (lettere A ed I delle osservazioni) pur avendo la Società già presentato in sede di procedura di verifica di V.I.A. una relazione che prevedeva il transito di n. 4 veicoli pesanti all'ora, n. 1 veicolo commerciale leggero all'ora e n. 2 automobili all'ora. e che l'esito anche di tale valutazione avesse confermato la non assoggettabilità a V.I.A. del progetto, con nota prot. prov.le n. 54721 del 15/09/2025 è stato richiesto alla U.O. Viabilità Pavese parere espresso di competenza, sollecitato con nota prot. n. 21205 del 04/04/2025, del quale, allo stato dei fatti, non si è ritenuto di poter prescindere nonostante nella medesima nota si fosse previsto, in caso di mancato riscontro entro 10 giorni dalla richiesta, di assumere il "... *silenzio come mancanza di criticità del progetto in relazione ad aspetti di Vostra stretta competenza e conseguente mancanza di necessità di ulteriori integrazioni/specificazioni utili alla conclusione dell'istruttoria*". In riscontro alla suddetta richiesta, la U.O. Viabilità Pavese ha comunicato in data 29/09/2025, prot. prov.le n. 57708, la necessità di integrare l'istanza con relazione dettagliata che analizzi
 - * i flussi di traffico in ingresso e uscita dall'impianto
 - * le direttrici viarie interessate (in particolare le strade provinciali utilizzate)
 - * planimetria esplicativa a corredo della relazione.

Di tale richiesta è stata data comunicazione per le vie brevi alla società in data 01/10/2025.

Si evidenzia, comunque, che la società ha già espletato la procedura di verifica di VIA cui è seguito Decreto di non assoggettabilità alla VIA n. 6/2020 R del 03/12/2020; allegato all'istanza è stato altresì presentato uno studio aggiornato ai disposti della sopravvenuta d.g.r. 5223/2021, che dimostra la piena conformità della progettualità in esame ai contenuti del citato Decreto, confermandone la non assoggettabilità alla VIA. In particolare nel ricalcolo è stato previsto il transito di n. 4 veicoli pesanti all'ora, n. 1 veicolo commerciale leggero all'ora e n. 2 automobili all'ora. L'esito di tale valutazione conferma la non assoggettabilità alla VIA dell'impianto.

- in merito all'osservazione di cui al punto B della suddetta nota concernente la potenzialità dell'impianto, si precisa che l'impianto richiede l'autorizzazione per il trattamento (R5) di 100.000 t/anno e che il quantitativo di 1.200 t/giorno si riferisce alla massima potenzialità giornaliera possibile dell'impianto, sulla base della quale (

condizione **la più peggiorativa**) è stata verificata la non assoggettabilità dello stesso alla VIA, fermo restando la suddetta potenzialità annua.

- in merito all'osservazione di cui punto C concernente i reflui dall'impianto, si rimanda, per i reflui destinati alla fognatura, al parere espresso da ATO Pavia n. 17/2024, come da nota prot. prov.le n. 57133 del 25/09/2025 pervenuta dal suddetto Ente; per la gestione delle acque meteoriche (lettera D delle osservazioni) è stato richiesto alla competente U.O. Risorse Idriche e Difesa Idrogeologica il parere di competenza, che è pervenuto al prot. prov.le n. 54264 del 12/09/2025, dal quale risulta che "... omissis ... *le acque meteoriche di seconda pioggia by-passate dall'impianto di trattamento e le acque meteoriche delle coperture (pluviali), recapitanti nei primi strati del sottosuolo in parte mediante sistema laminante e disperdente (fosso con funzione idraulica di laminazione e infiltrazione) e in parte tramite bacino di infiltrazione, **non necessitano di autorizzazione allo scarico sotto il profilo qualitativo.***" Si evidenzia che con nota prot. n. 54112 del 11/09/2025 Sereca S.a.s. ha inviato alla U.O. Risorse Idriche documentazione integrativa (nota tecnica ad integrazione della SCIA prot. n. 419 del 24/01/2024, contenente la definizione dettagliata del sistema laminante disperdente delle acque di seconda pioggia, che viene integrato al fine di garantire un maggior rispetto dei disposti del r.r. 7/2017 e s.m.i.);
- in merito alle osservazioni di cui ai punti E ed F si evidenzia che la normativa cui fare riferimento è il vigente PRGR di Regione Lombardia che non prevede criteri escludenti per l'insediamento di impianti di trattamento rifiuti non pericolosi sull'area interessata e per tale tipo di impianti non prevede una distanza minima dal centro abitato; la normativa citata dal gruppo consiliare (R.D. 1265/1934) si riferisce alla distanza dei cimiteri dalle abitazioni e non degli impianti di trattamento rifiuti.
- in merito infine alle osservazioni di cui ai punti ai punti G, H ed I concernente gli aspetti emissivi nel comparto aereo dell'impianto, si rimanda al parere favorevole espresso dalla competente U.O. Aria Energia, sottolineando che la produzione di granulato di conglomerato bituminoso avviene a freddo tramite utilizzo di frantoio non provocando pertanto impatti significativi;
- Con nota prot. prov.le n. 53747 del 10/09/2025 la società ha inviato la seguente documentazione integrativa:
 - dichiarazione di disponibilità del fosso per la gestione delle acque di seconda pioggia a firma del Legale Rappresentante della Società Sereca S.a.s.
 - dichiarazione relativa alla profondità della falda freatica nell'area in esame, a firma del Geologo Dott. Damiano Gritti
 - Tavole "Planimetria Gestione Acque" e "Planimetria Funzionale" nelle quali è stata corretta la dicitura "scarico in fosso colatore" con la corretta dicitura "scarico in bacino di laminazione e infiltrazione"
- Con nota prot. prov.le n. 66804 del 24/09/2025 è pervenuta nota di riscontro di ARPA Dipartimento di Lodi – Pavia all' "Appello agli Enti", dalla quale risulta che la suddetta Agenzia "non rappresenta una "Amministrazione attiva" nel procedimento decisorio di cui alla L. 241/1990, in quanto non preposta al rilascio di atti di assenso o diniego (fatto salvo che il parere "obbligatorio e vincolante" previsto dall'art. 184-ter, comma 3, relativo agli EoW "caso per caso, non pertinente nell'istanza in questione)";
- Con nota prot. prov.le n. 58270 del 01/10/2025 la società ha inviato l'ulteriore documentazione integrativa richiesta dalla U.O. Viabilità Pavese al fine dell'espressione del parere di competenza;
- Con nota prot. prov.le n. 58386 del 02/10/2025 è pervenuto il parere viabilistico favorevole della U.O. Viabilità Pavese;

- La società ha ~~espletato la procedura di verifica di VIA, cui è seguito Decreto di non~~ assoggettabilità alla VIA n. 6/2020 R del 03/12/2020; la società ha altresì allegato all'istanza uno studio aggiornato ai disposti della sopravvenuta d.g.r. 5223/2021, che dimostra la piena conformità della progettualità in esame ai contenuti del citato Decreto, confermandone la non assoggettabilità alla VIA;
- La società Sereca s.a.s. di Reale Castello Francesco & C. (di seguito Sereca) ha operato nell'ambito della gestione rifiuti inerti dal 2013 (Certificato di iscrizione al Registro Recuperatori ex art. 214/216 del D.Lgs. 152/06 - prot. n. 54979 del 21/02/2013) ed era titolare di un impianto di trattamento rifiuti ubicato presso il comune di Milano, in un'area di proprietà comunale sita in via Fabio Massimo n. 15, ed esercisce l'attività in forza del Decreto Dirigenziale della Città Metropolitana di Milano R.G. n. 1553/2018 del 28/02/2018, la cui scadenza è stata prorogata con Decreto Dirigenziale Protocollo 188955 del 01/12/2023 al 01/06/2024, ulteriormente prorogata al 31/12/2024 (da comunicazione della Ditta in sede di seduta CdS del 11/09/2024) e, quindi, al 31.03.2025 (nota della Città Metropolitana di Milano prot. prov.le n. 75699 del 31.12.2024);
- Il progetto presentato prevede la realizzazione l'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, di un nuovo impianto di trattamento (R5 e R13) rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Bascapè (PV), Via dei Geroni n. 2.
- Dal punto di vista gestionale si richiede:
 - trattamento giornaliero R5: 1.200 t/giorno;
 - quantitativo massimo di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero R5: 100.000 t/anno
 - messa in riserva R13: 6.530 m³
 - giorni lavorativi/anno: 250
- L'istanza prevede inoltre la realizzazione di alcune strutture quali:
 - piazzale impermeabilizzato e dotato di sistemi di raccolta e trattamento acque meteoriche in linea con i regolamenti regionali 3/2006 e 7/2017
 - tettoia, pesa, uffici, abitazione del custode.

Per tali opere, come risulta dalla documentazione agli atti provinciali, la società ha presentato Segnalazione Certificata Inizio Attività alternativa al Permesso di Costruire per formazione di nuova pavimentazione industriale, installazione di attrezzature e realizzazione di rete di fognatura interna.

L'impianto è progettato per la gestione (recupero) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materiali inerti principalmente provenienti da attività di costruzione e demolizione (C&D), con operazioni di verifica, selezione e cernita, messa in riserva, trattamento (frantumazione e selezione) e produzione di EoW per il settore delle costruzioni, codificate come R13 e R5. La produzione di EoW avviene nel rispetto dei disposti di cui al D.M. 127/2024 ed al D.M. 69/2018.

Sono inoltre ritirabili presso l'impianto alcune tipologie di rifiuti non inerti tipicamente prodotte nell'ambito di cantieri di costruzione, al fine di poter fornire un servizio completo a tali attività. Per tali rifiuti, l'unica operazione di gestione richiesta consiste nella messa in riserva.

• COMPARTO ENERGIA

L'azienda ha in programma l'installazione, sul tetto dell'edificio, di un impianto fotovoltaico al fine di minimizzare i costi energetici e di sfruttare fonti rinnovabili di energia. In tal caso, verrà valutata la possibilità di istanza di variante al presente atto per l'installazione di macchinari di trattamento ad alimentazione elettrica.

Non essendo attività in esercizio, non sono disponibili dati sui consumi energetici.

• EMISSIONI IN ATMOSFERA

Si rimanda al parere della U.O. Aria Energia prot. n. 30127 del 15.05.2025, che sarà allegato all'Atto autorizzativo

- **SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA** (acque di prima pioggia)

Si rimanda al parere ATO Pavia n. 17/2024, prot. n. 72016 del 09.12.2024, che sarà allegato all'Atto autorizzativo.

- **SCARICHI IN SOTTOSUOLO** (acque di seconda pioggia)

Si rimanda al parere di competenza, favorevole al progetto, della U.O. Risorse Idriche e Difesa idrogeologica della Provincia di Pavia, agli atti provinciali prot. n. 54264 del 12.09.2024

- **IMPATTO ACUSTICO:** L'impatto acustico, già valutato dal tecnico competente mediante Relazione previsionale di impatto acustico in sede di verifica di Via nel 2020, è stato revisionato in relazione alla ricollocazione della tettoia al di sotto della quale avvengono le operazioni di trattamento.

Lo studio condotto nel 2023 ed allegato all'istanza, mostra come la modifica alla configurazione contribuisce a migliorare le situazioni più critiche riscontrate nella verifica del 2020 e con opportuni accorgimenti di mitigazione rispetta i limiti acustici presso i ricettori individuati.

Tale studio è stato integrato con relazione del 06.05.2025, a seguito della sostituzione del frantoio con motore diesel originariamente previsto e considerato nella suddetta valutazione previsionale di impatto acustico del 2023 con nuovo frantoio dotato di motore elettrico; dalla relazione si evince che *"... si ritiene che dal punto di vista acustico le valutazioni svolte in precedenza possono essere considerate ancora valide e che gli scenari previsionali possono trarre beneficio dalla sostituzione del frantoio, per il passaggio da motore endotermico diesel a motore elettrico."*;

In ogni caso, entro un congruo termine dall'inizio dell'attività, verrà effettuata idonea campagna di monitoraggio post-operam.

- **ASPETTI IGIENICO-SANITARI:** con nota prot. prov.le n. 3494 del 21.01.2025 ATS Pavia ha trasmesso proprio parere finale di competenza, dal quale si evince che non emergono motivi ostativi di carattere igienico sanitario al rilascio dell'autorizzazione. Tale parere favorevole è stato confermato da ATS con nota prot. prov.le n. 35372 del 10.06.2025, a seguito della sostituzione del frantoio.

- **VIABILITA':** Si rimanda al parere favorevole al progetto da parte del competente ufficio provinciale U.O. Viabilità Pavese, agli atti prot. n. 58386 del 02/10/2025.

- Non essendo pervenuto dalla U.O. Viabilità Pavese alcun riscontro al sollecito inviato con nota prot. prov.le n. 21205 del 04.04.2025, come ivi indicato si assume tale silenzio come parere favorevole;

- **PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E COMPATIBILITA' PAESISTICA:** Non essendo pervenuto dalla U.O. Pianificazione Territoriale e Compatibilità Paesistica alcun riscontro al sollecito inviato con nota prot. prov.le n. 21205 del 04.04.2025, come ivi indicato si assume tale silenzio come parere favorevole;

- **RISCHIO INCENDIO:** Con nota registrata al prot. prov.le n. 37496 in data 21/06/2024 la Società Sereca s.a.s. di Reale Castello Francesco & C. ha inviato dichiarazione a firma dell'Ing. Alberto Paletti, iscritto all'ordine degli Ingegneri di Milano al n. B25500 ed iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16, c. 4, DLgs. 139/06 al n. MI-25500-I-3030, dalla quale si evince che *"per quanto materialmente verificabile, la sopracitata attività non risulta essere soggetta a controllo da parte del competente Comando Vigili del Fuoco in quanto non ricadente all'interno delle attività elencate nell'allegato I al D.P.R. 151/2011 per i seguenti motivi: l'attività non rientra tra quelle elencate all'interno del suddetto D.P.R., inoltre sulla superficie dell'attività non sono presenti depositi di carta/cartone o plastica in quantitativi superiori ai 5000 kg."*.

Inoltre, in merito a tale aspetto, è pervenuto al prot. prov.le n. 31029 del 20.05.2025 il Parere espresso dal Comando VV.FF. Pavia.

- **INTERVENTI SULL'AREA ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ**

È previsto il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Tali interventi dovranno essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto

approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente: dovrà comunque essere seguita una verifica dello stato di conservazione della pavimentazione delle aree adibite a stoccaggio e trattamento rifiuti e raccolta e trattamento acque di dilavamento piazzali. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. La verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria è riservata alla Provincia.

- Verificato che la società Sereca Sas di Reale Castello & C. è iscritta nella gli Elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art.1, commi dal 52 al 57, della L. n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013) della Prefettura di Milano (aggiornamento alla data del 18.07.2025) – con scadenza iscrizione 28/02/2026;
- Per tutto quanto sopra esposto e verificato si ritiene che non sussistano motivazioni ostative al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 nei confronti della società Sereca Sas di Reale Castello & C., avente sede legale in Milano (MI), Via Montemartini n. 6, per la realizzazione e l'esercizio di un nuovo impianto di trattamento (R5 e R13) di rifiuti speciali non pericolosi, sito in Via dei Geroni n. 2, Comune di Bascapè (PV), (...)

Ricordato che, come specificato nel verbale di CdS del 10/06/2025 per quanto riguarda la manutenzione del percorso di accesso comunale antistante all'impianto, posto al di fuori dell'impianto stesso, è facoltà delle parti (Comune di Bascapè e Soc. Sereca S.a.s. di Reale Castello & C.) stipulare apposito atto;

Dato atto:

- che, ai sensi dell'art. 208 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'approvazione sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
- che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi del 32° comma dell'art. 17 della L. 127/97;

AUTORIZZA

per 10 anni a partire dalla notifica del presente atto, fatti salvi i diritti di terzi e tenuto conto di tutto quanto citato in premessa, la ditta **Sereca Sas di Reale Castello & C. (Partita IVA 11743160159)** – con sede legale in avente sede legale in Milano (MI), Via Montemartini n. 6 alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di gestione rifiuti sito in Via dei Geroni n. 2, Comune di Bascapè (PV), ed in particolare:

- 1) **all'attività di messa in riserva R13 e trattamento R5 di rifiuti speciali non pericolosi**
- 2) **alla produzione di EoW ai sensi dell'art. 184 ter del D.lgs. 152/06 e s.m.i. in conformità al regolamento di cui al DM 69/18 (solo codice 17.02.03) ed al regolamento di cui al DM 127/2024.**

L'autorizzazione è rilasciata con obbligo di rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) la descrizione logistica ed operativa dell'impianto anche in termini di rifiuti ammessi, di relative operazioni di recupero nonché le prescrizioni relative alla produzione di EoW sono indicati **nell'allegato A)** facente parte integrante dell'atto;
- b) dovranno essere rispettati la distribuzione funzionale delle singole aree dell'impianto nonché lo stoccaggio dei rifiuti ritirabili presso lo stesso, così come rappresentati nella **planimetria** allegata quale parte integrante all'atto autorizzativo (Tavola U Planimetria funzionale REV aprile 2025 prot. prov.le n. 53747 del 10/09/2025);
- c) devono essere ottemperate tutte le prescrizioni relative alla gestione delle emissioni in atmosfera, contenute nell'**allegato B** (parere U.O. Aria ed Energia, prot. prov.le 30127 del 15/05/2025), facente parte integrante dell'atto;

- d) devono essere ottemperate tutte le prescrizioni relative agli scarichi in pubblica fognatura, contenute nell'**allegato C** (parere ATO Pavia prot. prov.le n. 72016 del 09/12/2024 ed allegata Tavola A Planimetria gestione acque Rev. Maggio 2025, prot. prov.le n. 53747 del 10/09/2025), facente parte integrante dell'atto;
- e) la dichiarazione di conformità sui rifiuti recuperati ai sensi del D.M. 69/2018 e del D.M. 127/2024 dovrà essere redatta secondo l'**allegato D** facente parte integrante dell'atto;
- f) la capacità massima complessiva (comprendente i rifiuti in entrata, trattati e in attesa di analisi e trattati/ritirati e non conformi) di stoccaggio (R13) di rifiuti non pericolosi non può superare i 6.530 m³;
- g) la potenzialità di trattamento (R5) è di 100.000 t/a, per un quantitativo medio giornaliero di 1.200 t (la quantità giornaliera di trattamento non è vincolante ma orientativa al netto del non superamento della quantità annuale autorizzata);
- h) l'altezza massima dei cumuli di materiali e di rifiuti inerti non può superare i metri 5;
- i) dovrà essere predisposta, per ogni singola area dell'impianto, opportuna cartellonistica riportante
- la destinazione d'uso della medesima
 - la tipologia di materiale ("EER XXXXXX" o "rifiuto trattato in attesa di analisi di conformità" o "rifiuto non conforme destinato a...")
- j) il lay-out istantaneo dell'impianto, in termini di destinazione d'uso delle varie aree, deve essere sempre disponibile presso il sito e possibilmente affisso in almeno un punto del medesimo;
- k) i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero (R5) potranno esulare dalla normativa sui rifiuti ed essere considerati come prodotti (art. 184 ter del D.lgs. 152/06 e s.m.i.) solo nel rispetto di quanto descritto nell'**allegato A** riportante le prescrizioni relative agli EoW prodotti dall'impianto;
- l) i rifiuti derivanti da trattamento che non producano EoW potranno alternativamente:
- essere di nuovo sottoposti a trattamento
 - uscire dall'impianto con codice EER della famiglia 19.12.xx;
- m) l'ammontare complessivo della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Pavia entro e non oltre 90 giorni dalla notifica dell'atto di autorizzazione, calcolato sulla base dell'allegato C della D.G.R. 19 novembre 2004, n. 7/19461 e considerando che la ditta non è in possesso di certificazione ISO, è fissato in complessive € **197.759,37** (centonovantasettesettecentocinquantanove/37) di cui:
- € 115.332,86 per la messa in riserva R13 (pari a 6.530 m³), considerato che i rifiuti oggetto di messa in riserva vengono avviati a recupero entro sei mesi dalla data di accettazione come da dichiarazione dell'istante inserita in documentazione in istanza;
 - € 82.426,51 per la potenzialità di trattamento R5 (pari a 100.000 t/a).
- n) la fidejussione, di durata di 10 anni + 1 dalla data di notifica via PEC dell'atto di Autorizzazione, da inviare all'AC in originale cartaceo o in formato informatizzato, deve riportare la firma digitale sia del contraente sia del rappresentante del soggetto giuridico che la emette; deve, altresì, riportare l'autentica notarile della sottoscrizione apposta dalle persone legittimate a vincolare l'Istituto bancario o la Compagnia di Assicurazione o, in alternativa, autocertificazione a firma del soggetto firmatario, in ordine al possesso della titolarità a impegnare il soggetto garante (assicurazione/banca) rappresentato. In difetto, ovvero in caso di difformità rispetto alla D.G.R. 19/11/2004, n. 19461, sarà avviata la procedura di revoca del provvedimento autorizzativo;
- o) la fidejussione, nei termini sopracitati, deve pervenire alla Provincia di Pavia **entro e non oltre 90 giorni** dalla notifica dell'atto, pena, al netto di una sola richiesta di proroga motivata non superiore a 30 giorni, l'apertura del procedimento di revoca dello stesso
- p) qualora la Sereca Sas di Reale Castello & C. ottenesse la certificazione UNI EN ISO 14001 potrà darne attestazione all'Autorità Competente, richiedendo contestualmente la revisione dell'importo fideiussorio;
- q) l'avviamento dell'esercizio delle operazioni di cui alla presente autorizzazione (punti 1 e 2) è subordinato:

1. al completamento delle opere di cui alla S.C.I.A. comunale (SCIA alternativa al PDC prot. 419 del 24/01/2024 per formazione nuova pavimentazione industriale con installazione di attrezzature e realizzazione di rete di fognatura interna);
2. al completamento delle opere di cui al permesso di costruire rilasciato dal Comune di Bascapè n. 1/2025, riferito alla tettoia e locale ad uso ufficio con annessi servizi igienici, previsti in progetto;
3. all'invio in copia originale della fideiussione di cui ai precedenti punti m) e n) alla Provincia di Pavia nonché al rilascio da parte di quest'ultima di nota di accettazione;
4. all'accertamento da parte della Provincia di Pavia della realizzazione degli interventi strutturali previsti e funzionali all'attività di gestione rifiuti autorizzata; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla Provincia di Pavia stessa, che, entro 30 giorni, (tramite sopralluogo e conseguente emissione di atto di nullaosta) ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;
- r) entro e non oltre **60 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto**, la Sereca Sas fornisca una verifica post operam di impatto acustico, per conoscenza anche all'AC, che sarà sottoposto a verifica da parte del Comune con l'eventuale supporto di ARPA, in relazione alla zonizzazione acustica del medesimo, i cui esiti saranno comunque comunicati alla Provincia di Pavia per eventuali provvedimenti;
- s) tutti i mezzi utilizzati devono essere idonei ad evitare la dispersione di particolato, materiali o rifiuti durante il trasporto; in via minimale è comunque obbligatorio l'utilizzo di teloni di copertura rimovibili;
- t) l'attività di gestione dell'impianto è soggetta al rispetto degli obblighi di:
 1. tenuta del registro di carico e scarico e dei formulari di identificazione rifiuto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in relazione all'avvenuta vigenza del RENTRI;
 2. al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (RENTRI);
 3. compilazione dell'applicativo O.R.SO. secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 8/10619 del 25/11/2009 con le modalità e le tempistiche ivi previste;
- u) le tipologie di rifiuto non inerte tipicamente prodotte nell'ambito di cantieri di costruzione e ritirabili presso l'impianto (per cui l'unica operazione di gestione autorizzata consiste nella messa in riserva) dovranno essere instradate ad impianti per il recupero definitivo delle medesime, secondo le indicazioni previste nelle NTA del PRGR.
- v) sia comunicato alla Provincia l'eventuale respingimento di un carico di rifiuti entro e non oltre le 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- w) come da richiesta di quest'ultimo:
 1. anche il Comune riceva le comunicazioni relative al respingimento di carichi presso l'impianto;
 2. la Ditta invii preventivamente al Comune le analisi previste dei rifiuti e del materiale in ingresso all'impianto;
- x) per tutta la durata dell'atto dovranno essere applicate le opportune precauzioni per ridurre la produzione e la propagazione delle polveri soprattutto durante la stagione estiva ed in condizioni di forte vento, in particolare: che le polveri che si possono sviluppare sui cumuli siano abbattute mediante idonea bagnatura, che sia effettuato il lavaggio (anche solo manuale) degli pneumatici degli autocarri in uscita dall'impianto e questi ultimi siano dotati anche in entrata di apposita copertura atta ad evitare la dispersione aerea di polveri;
- y) sia predisposto e mantenuto vigente per tutta la durata dell'atto un regolamento interno atto a far transitare gli automezzi a bassa velocità e a farli sostare a motore spento, e a vietare l'utilizzo di segnalatori acustici, se non strettamente necessario;
- z) le operazioni svolte presso l'impianto devono essere condotte in condizioni di sicurezza per le persone e per l'ambiente;
- aa) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato;

- bb) l'impianto sia dotato di:
1. area per il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali
 2. adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione anche in caso di emergenza
 3. barriere a verde circostanti l'impianto rispetto anche al PDC già in essere, che devono essere potenziate come segue, anche al fine di costituire una barriera visiva, anti polvere e anti rumore:
 - che il lauroceraso già previsto intorno all'impianto sia fatto crescere sino ad un'altezza di almeno metri 4;
 - che sia predisposta una barriera verde, dell'altezza di almeno metri 4, anche nel lato limitrofo alle altre attività imprenditoriali, di densità tale da formare anche in questo caso un'efficace barriera schermante;
- cc) la viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto sia adeguatamente mantenuta e la circolazione opportunamente regolamentata;
- dd) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti; le stesse devono altresì essere realizzate in modo da poter supportare i carichi statici e dinamici derivanti dall'esercizio nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche particolari;
- ee) le aree dotate di superficie impermeabilizzata dove si attua lo stoccaggio o la movimentazione dei rifiuti e dei mezzi con cui vengono in contatto devono essere sottoposte a controllo ed eventuale manutenzione;
- ff) devono essere sempre presenti e apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
- gg) la recinzione e la barriera interna di protezione ambientale siano adeguatamente mantenute avendo cura di tagliare le erbe infestanti e di rimuovere eventuali rifiuti accumulati per effetto eolico o anche altre cause;
- hh) il Direttore/Responsabile tecnico deve essere sempre reperibile in orario di operatività dell'impianto e collabora con il resto del personale adibito alla gestione dei rifiuti in termini di prevenzione e protezione affinché nella gestione operativa delle attività presso l'impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore;
- ii) eventuali variazioni di titolari, legali rappresentanti e direttori tecnici responsabili dell'impianto nonché eventuali ulteriori cambiamenti delle condizioni dichiarate in sede di istanza devono essere comunicati tempestivamente alla Provincia di Pavia;
- jj) la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti siano effettuate in condizioni di sicurezza evitando:
1. la dispersione di materiale polverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
 2. l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
 3. per quanto possibile, rumori e molestie olfattive;
 4. di produrre degrado ambientale e paesaggistico;
 5. il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie;
 6. ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività;
- kk) in caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali assorbenti inerti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti da operazioni di pulizia devono essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni di legge;
- ll) qualora si verifichi un qualsiasi incidente presso l'impianto devono essere avviate con la massima tempestività tutte le attività previste nel piano di emergenza appositamente redatto e obbligatoriamente presente in impianto.
- mm) In relazione al precedente punto, ai sensi della legge 1/12/2018 n. 132 è obbligatorio predisporre o aggiornare uno specifico piano di emergenza interna, da riesaminare e se

necessario aggiornare secondo le scadenze ivi specificate, contenente le indicazioni operative per:

1. controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzare gli effetti e limitarne i danni per la salute umana per l'ambiente e per i beni
 2. mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
 3. informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
 4. provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
- nn) si ricorda infine che l'impianto è tenuto ad inviare quanto prima alla Prefettura di Pavia tutte le informazioni necessarie previste dall'art. 26 bis del Decreto Legge 4/10/2018 n. 113, convertito in Legge 132/2018 così come novellato dal DPCM 27/8/2021 "Linee guida per la predisposizione del Piano di Emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti"
- oo) il soggetto autorizzato debba provvedere, in caso di chiusura dell'attività, al ripristino dell'area. Il progetto dell'intervento di ripristino, redatto tenendo conto dello strumento urbanistico andrà presentato alla Provincia per il rilascio di nulla osta. Lo svincolo della garanzia fideiussoria è subordinato alla verifica, da parte della Provincia, dell'avvenuto ripristino dell'area;

DISPONE

1. che facciano parte integrante del presente atto i seguenti allegati:
 - l'**allegato A** contenente la descrizione logistica ed operativa dell'impianto anche in termini di rifiuti ammessi, di relative operazioni di recupero nonché le prescrizioni relative alla produzione di EoW
 - la **planimetria** Tavola U Planimetria funzionale REV aprile 2025 prot. prov.le n. 53747 del 10/09/2025;
 - l'**allegato B** relativo alle emissioni in atmosfera;
 - l'**allegato C** relativo agli scarichi in pubblica fognatura, ed allegata Tavola A Planimetria gestione acque Rev. maggio 2025, prot. prov.le n. 53747 del 10/09/2025;
 - l'**allegato D** riportante le dichiarazioni di conformità sui rifiuti recuperati ai sensi del D.M. 69/2018 e del D.M. 127/2024
2. che l'efficacia dell'atto decorra dalla data di notifica della copia al soggetto interessato;
3. la durata dell'autorizzazione pari a 10 anni dalla notifica dell'atto;
4. che l'atto debba essere tenuto a disposizione degli Enti di controllo;
5. che siano fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative nonché le disposizioni regolamentari per quanto di competenza di altri Enti;
6. che il presente provvedimento sia soggetto a sospensione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che il soggetto autorizzato è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni normative statali e regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
7. che in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengono la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modificano la quantità e le tipologie di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nullaosta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto;
8. che il presente provvedimento sia soggetto a sospensione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che il soggetto autorizzato è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni normative statali e regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

9. che il soggetto autorizzato debba provvedere, in caso di chiusura dell'attività, al ripristino dell'area. Il progetto dell'intervento di ripristino, redatto tenendo conto dello strumento urbanistico vigente, andrà presentato alla Provincia per il rilascio del necessario nulla osta di competenza della medesima autorità provinciale;
10. l'istanza di rinnovo va presentata 180 gg. prima della scadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.
11. che il presente atto venga notificato alla SERECA S.a.s. di Reale Castello & C., trasmesso in copia al Comune di Bascapè (PV), all'ARPA Dipartimento di Pavia, ad ATO Pavia, ad ATS Pavia, al Comando VV.FF. di Pavia ed alla Regione Lombardia, DG Ambiente e Clima.

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Anna Betto

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Copia del presente atto è affisso all'Albo Pretorio on line dell'Ent

~~Ditta SERECA S.A.S. di Reale Castello & C.~~

Impianto sito in Bascapè (PV), Via dei Geroni n. 2

- architettonico, ai sensi D. Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004
- zone di rispetto di pozzi potabili pubblici, ai sensi art. 94 D. Lgs. n. 152/2006
- procedimento di bonifica, ai sensi Titolo V D. lgs. n. 152/2006 s.m.i. (indagini preliminari / caratterizzazione / analisi di rischio / bonifica / messa in sicurezza permanente / messa in sicurezza operativa)
- fascia di rispetto dal reticolo idrico (Reticolo Idrico Principale, Reticolo Idrico Minore, Reticolo di Bonifica Polizia Idraulica R.D. 523/1904)
- fascia di rispetto ferroviaria, ai sensi del D.P.R. n. 753 del 11/07/1980
- fascia di rispetto cimiteriale, ai sensi dell'art. 338 t.u. leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265
- fascia di rispetto stradale, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
- vincolo idrogeologico Regio Decreto (Stato Italiano) 30/12/1923, n. 3267

1. Strutture dell'impianto: l'impianto è costituito da una tettoia e da un piazzale; presso tali aree sono effettuate le operazioni di messa in riserva presso aree dedicate, operazioni di scarico e di selezione/cernita dei rifiuti conferiti ed operazioni di riduzione volumetrica e selezione con recupero di materiali inerti per l'edilizia. Il piazzale è utilizzato anche per la movimentazione dei mezzi operativi e di quelli in ingresso/uscita.

Presso l'impianto sono presenti anche la zona pesa e gli uffici.

La rete di collettamento delle acque meteoriche decadenti sull'area è progettata nel rispetto dei disposti dei regolamenti regionali 4/2006 (relativamente alla tutela della qualità delle acque) e 7/2017 (relativamente al rispetto dei criteri di invarianza idraulica ed idrogeologica).

È presente anche l'abitazione del custode, non connessa all'attività di gestione rifiuti.

Superficie coperta (tutte le superfici coperte di pertinenza)	960 m ² (tettoia); 24 m ² (Ufficio); 60 m ² (casa custode)
Superficie scoperta (superficie impermeabile e permeabile di pertinenza, escluse le coperture e le aree a verde)	Superficie scolante impermeabilizzata (m ²): 7.066
Bagni e servizi igienici (n.)	1
Aree verdi (mq)	510
Ricettività massima	8 operatori

Le acque di ruscellamento vengono convogliate verso il sistema di raccolta e trattamento ubicato nel settore est dell'impianto.

Le opere edilizie di approntamento relative all'attività state realizzate, come detto, tramite permesso di costruire comunale, mentre erano già presenti le reti esterne di servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell'impianto. La viabilità è esistente, così come l'allacciamento alla fognatura, metano, elettricità ed acqua potabile.

L'attività di gestione rifiuti (stoccaggio e trattamento) è effettuata prevalentemente in giorni feriali in periodo diurno, indicativamente dalle ore 7:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 18:00.

2. Assetto e condizioni operative dell'impianto: l'impianto è operativo per il trattamento dei seguenti quantitativi massimi di rifiuti:

- trattamento giornaliero R5: 1.200 t/giorno;
- quantitativo massimo di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero R5: 100.000 t/anno
- messa in riserva R13: 6.530 m³

e presenta i seguenti settori di messa in riserva e una linea di lavorazione:

AREA	Denominazione / Ubicazione	OPERAZIONE TRATTAMENTO	MODALITA' STOCCAGGIO	SUPERFICIE (m ²)	VOLUMI (m ³)
0	Pre-accettazione, controllo, pesatura / Piazzale	-	-	-	-
A	Area di conferimento / Piazzale	-	-	120	-
B	Messa in riserva / Piazzale	R13	cumuli	1.600	4.600
C1	Messa in riserva / Tettoia	R13	cumuli	150	200
C2	Frantumazione e vagliatura / Tettoia	R5	-	150	-
D	Materiale attesa Analisi / Capannone - Piazzale	R13	cumuli	700	1.500
E	Stoccaggio EoW / Piazzale	-	cumuli	1.350	-
F	Stoccaggio rifiuti non inerti / Piazzale	R13	cassoni / contenitori	120	200
Q	Area quarantena e non conformità / piazzale	Dep. temp.	Cassoni / contenitori	40	30

- **Area 0 - Ispezione per pre-accettazione, controllo preliminare, pesatura,** situata presso l'ingresso, nella zona della pesa, adiacente agli uffici.
- **Area A - Zona di scarico e preselezione dei rifiuti in ingresso,** posta su piazzale su area pavimentata e impermeabile; la superficie di tale area è pari a 120 mq: dedicata allo scarico dei conferimenti che necessitano di una ulteriore operazione di verifica per una cernita preliminare grossolana prima del conferimento alle aree dedicate di messa in riserva, ed eventualmente anche per l'asportazione di quei rifiuti che per caratteristiche meccaniche non idonee per l'impianto di trattamento, non possono essere trattate con i macchinari in uso presso l'impianto, e quindi devono essere conferite nell'area dedicata (Area F).
- **Area B – Messa in riserva** di rifiuti speciali non pericolosi (rifiuti inerti) effettuata in cumuli suddivisi per tipologie di EER su area pavimentata e impermeabile; la superficie di tale area è pari a 1.600 mq; il massimo quantitativo di rifiuti stoccabile in tale area è pari a 4.600 mc. Il settore può essere suddiviso in sub-aree mediante utilizzo di new-jersey o Q-Block, in ragione delle esigenze impiantistiche e delle tipologie di rifiuti conferiti presso l'impianto; in ogni caso, devono essere rigorosamente rispettati la suddivisione degli stoccaggi per singolo codice EER con univoca identificazione dei medesimi, tramite idonea cartellonistica verticale. Perimetralmente, a delimitazione dell'area lungo i lati nord, sud ed ovest, è posizionato un muro in Q-Block dell'altezza di 5m.

- **Area C1 – Messa in riserva pre-trattamento** effettuata in cumuli posti su area pavimentata e impermeabile, al coperto sotto capannone; la superficie di tale area è pari a 150 mq; il massimo quantitativo di rifiuti stoccabile in tale area è pari a 200 mc. L'attività di stoccaggio di differenti quantitativi di rifiuti individuati in base alla tipologia ed alle caratteristiche tecniche dei materiali (granulometria/pezzatura e resistenza meccanica) appartenenti a diversi codici EER, è propedeutica alla preparazione della miscela di rifiuti che saranno trattati mediante triturazione e vagliatura al fine della produzione dell'EoW predeterminato, con idonee caratteristiche merceologiche e tecniche. Qualora il lotto di EoW da preparare superasse il quantitativo di rifiuti stoccabile in quest'area, l'alimentazione del sistema di trattamento è svolta direttamente da ciascun cumulo stoccato presso l'area di messa in riserva B, al fine di limitare la movimentazione del rifiuto.
- **Area C2 - Aree di trattamento (R5)** di rifiuti speciali non pericolosi (rifiuti inerti) su area pavimentata e impermeabile, al coperto sotto capannone; la superficie di tale area è pari a 150 mq; il trattamento avviene tramite utilizzo di frantoio e vaglio, dotati di sistema di deferrizzazione:
 - Impianto di frantumazione a motore elettrico PCM Mobile FP107 n. matricola 514, anno 2024 – come da modifica istanza pervenuta al prot. n. 25610 del 24/04/2025, integrata con nota prot. prov.le n. 27898 del 07/05/2025 - dotato di alimentatore vibrante a due piani, autoregolazione alimentazione, frantoio a mascelle a gestione idraulica, nastro trasportatore principale, separatore magnetico con predisposizione meccanica, unità di controllo; la bocca di carico presenta dimensioni pari a 1000 x 750 mm. Produzione massima: 100 ton/ora (valore riferito a materiali costituiti da inerti da demolizione; la produzione è variabile in funzione della tipologia di materiale in alimentazione e della regolazione del frantoio).
 - Gruppo di selezione (vaglio) REV modello US 30/A3: (composto da vaglio vibrante e da quattro nastri trasportatori, di cui uno per l'alimentazione del vaglio. Il vaglio vibrante, a due piani di rete, esegue tre selezioni di materiali di diversa granulometria che vengono mandati a cumulo per mezzo di nastri trasportatori: 400 ton/ora; viene comunque utilizzato il valore di riferimento del frantoio (100 ton/ora) in quanto i due macchinari operano in linea.
- **Area D - Messa in riserva** effettuata in cumuli posti su area pavimentata e impermeabile, parzialmente al coperto e parzialmente su piazzale; la superficie di tale area è pari a 700 mq per uno stoccaggio massimo di 1.500 m³; in quest'area vengono stoccati i cumuli di materiale trattato suddivisi per tipologia di EoW, durante la formazione del lotto e/o in attesa del completamento delle procedure per la loro caratterizzazione. I cumuli saranno dotati di adeguata cartellonistica identificativa con indicazione del numero del lotto e dello stato del cumulo ("in formazione" oppure "completato in attesa di analisi"). Seppur tale materiale è da considerarsi già recuperato, cautelativamente, viene considerato ancora rifiuto e viene assegnata l'operazione di messa in riserva (R13).
I codici EER: 010408, 010409, 010410, 010413, 101201, 101206, 101208, 101311, 120117, 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904, 191209 sono stoccati e suddivisi secondo le tipologie di utilizzo finale da a) a g) previste dall'allegato 2 al D.M. 127/2024.
Le operazioni di campionamento per la verifica dei requisiti tecnici sono effettuate per ogni singolo cumulo quando il volume dello stesso raggiunge i **1.500 m³**.
E' inoltre presente la tipologia di EoW prevista dal **D.M. 69/2018**, stoccata in cumulo separato, "*granulato di conglomerato bituminoso*". Per la produzione di tale tipologia di EoW può essere utilizzato esclusivamente il codice **EER 170302**.
Presso quest'area possono essere mantenuti in stoccaggio anche EoW già certificati, qualora gli spazi dell'area E siano già occupati. In tal caso, i cumuli sono obbligatoriamente dotati di adeguata cartellonistica identificativa del numero del lotto e dell'analisi di certificazione di riferimento.

- **Area E - Aree di stoccaggio FoW** posta su piazzale scoperto dotato di pavimentazione in misto stabilizzato, occupa una superficie di 1.350 mq. Presso quest'area sono stoccati in cumuli gli inerti trattati, per cumuli di altezza mediamente non superiore a 5m, suddivisi per tipologie di utilizzo finale.
- **Area F – Area messa in riserva rifiuti non inerti:** posta su piazzale scoperto dotata di pavimentazione impermeabile, nel settore sud del piazzale, occupa una superficie di 120 mq, per un volume massimo di 200 m³. Quest'area è dedicata alla messa in riserva delle seguenti tipologie di rifiuto, stoccate in containers, cassoni e/o contenitori a tenuta e suddivisi per categorie merceologiche:
 - rifiuti derivanti dalle lavorazioni condotte presso l'impianto, destinati ad operazioni di recupero da effettuarsi presso altri impianti.
 - rifiuti non costituiti da materiale inerte conferiti presso l'impianto, non idonei quindi alle operazioni di recupero R5 (generalmente rifiuti merceologicamente costituiti da legno, plastica, vetro, metalli, carta e cartone).
- **Area Q – Area di quarantena:** impermeabilizzata, per una superficie di circa 40 mq, per un volume massimo di stoccaggio di 30 m³. Tale area è destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'accettazione in impianto.

Intorno dell'impianto, è stata eseguita la piantumazione mediante posa di essenza di lauro ceraso ogni 50 cm..

3. Elenco rifiuti gestibili presso l'impianto e relative operazioni di trattamento:

CER	Descrizione	R5	R13
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X	X
010409	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X	X
010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X	X
010413	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	X	X
101201	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	X	X
101206	stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso	X	X
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	X	X
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	X	X
120117	Residui di materiale di sabbatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto	X	X
170101	Cemento	X	X
170102	Mattoni	X	X
170103	Mattonelle e ceramiche	X	X
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106	X	X
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	X	X
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503 **	X	X
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	X	X
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	X	X
191209	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	X
150101	imballaggi in carta e cartone		X
150102	imballaggi in plastica		X
150103	imballaggi in legno		X
150106	imballaggi in materiali misti		X

170201	legno	'Class.' 9.11 «GESTIONE RIFIUTI»	X
170202	Vetro	Firmatario: ANNA BETTO	X
170203	Plastica	Documento Principale	X
170407	Metalli misti		X
191201	Carta e cartone *		X
191202	Metalli ferrosi *		X
191203	Metalli non ferrosi *		X
191204	Plastica e gomma *		X
191205	Vetro *		X
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 *		X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 *		X

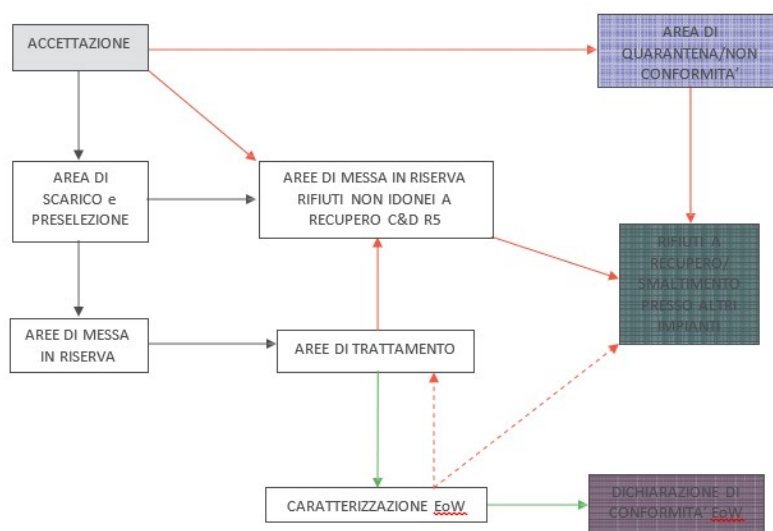
*I rifiuti caratterizzati da codice EER 19XXXX sono esclusivamente quelli decadenti dall'attività di selezione condotta presso l'impianto.

**I rifiuti di cui al CER 170504 sono accompagnati da analisi chimiche eseguite ai sensi della Parte Quarta - Titolo V del D.Lgs. 152/06, al fine di poter effettuare un confronto con le CSC di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 al medesimo Titolo V; con riferimento al D.P.R. 13 giugno 2017 n 120, il set analitico standard prevede la ricerca dei seguenti analiti: Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C>12, Cromo totale, Cromo VI, Amianto, BTEX (*), IPA (da eseguire nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. Gli analiti da ricercare sono quelli elencati alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato:

- I rifiuti interrati
- I rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminate sottoposti a procedimento di bonifica

4. Layout impiantistico



Schema di processo del trattamento rifiuti

5. Modalità gestionali - Condizioni di esercizio così come autorizzate

- Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, viene verificata l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche). Viene inoltre effettuato il controllo radiometrico presso il "cancello" ubicato in corrispondenza dell'ingresso presso la pesa (si precisa che la verifica radiometrica per i metalli è effettuata anche in uscita, siano essi EoW o rifiuti).
- Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto da comunicazione alla

Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

- Per i codici specifici è garantita la non pericolosità mediante analisi o scheda tecnica o SDS. Nel caso di effettuazione dell'analisi, per le partite che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, la certificazione analitica è semestrale.
- La gestione dei rifiuti è effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti rispondono alle disposizioni relative alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Le aree utilizzate per la gestione dei rifiuti sono adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, e vi sono apposte tabelle con le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni.
- La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuare in condizioni di sicurezza, è effettuata avendo cura di:
 - o evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
 - o evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
 - o evitare, per quanto possibile, rumori e molestie olfattive;
 - o produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile;
 - o rispettare le norme igienico – sanitarie;
 - o evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti.
- I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, sono prioritariamente conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale.

6. Caratterizzazione EoW: la caratterizzazione degli EoW prodotti viene effettuata in applicazione:

1. del DM n. 127/2024
2. del D.M. n. 69/2018

1. D.M. n. 127/2024

Al fine del rispetto dei requisiti di qualità dell'aggregato recuperato previsti dall'allegato 1 lettera d) del DM Ambiente 127/2024, la ditta applica il sistema di gestione ambientale adottato ed allegato all'istanza di seguito riportato in sintesi.

Fasi del processo

Controlli in ingresso (All.1 punto b) D.M. 127/2024)

Al ricevimento di un carico di rifiuto inerti, codificato con uno dei EER elencati precedentemente si provvede al controllo documentale ed alla verifica del peso del carico. In caso di esito:

- negativo: viene avviata la procedura di Gestione delle non conformità
- positivo: si procede con lo scarico del materiale ed al controllo visivo della qualità del rifiuto (in particolare l'assenza di frazioni estranee) e, quindi, allo scarico dei rifiuti nel settore "A" delle aree di messa in riserva R13. Qui, il personale debitamente formato verifica la presenza di eventuali limitati quantitativi di frazioni estranee, procedendo nel caso con la rimozione delle stesse (che verranno collocate nell'area F); il rifiuto inerte viene quindi collocato nel settore di messa in riserva R13 in attesa della successiva operazione di recupero di materia R5.

Operazioni di trattamento (All.1 punto c) D.M. 127/2024)

La lavorazione avviene attraverso le seguenti operazioni:

- ✓ eventuale preliminare frantumazione grossolana a mezzo di martellone montato su pala meccanica, qualora le dimensioni dei blocchi siano maggiori rispetto alle dimensioni della bocca di carico del frantoio;
- ✓ frantumazione con frantoio, dotato di deferrizzatore overbelt posizionato sul nastro di scarico, che consente la separazione dei metalli che vengono raccolti temporaneamente in un cassone metallico il cui contenuto viene poi conferito presso il cassone dedicato posto

nell'Area F;

- ✓ selezione meccanica tramite vaglio, per la formazione di cumuli omogenei per pezzatura.

Al termine delle operazioni di recupero i lotti di aggregato recuperato, suddivisi per tipologia commerciale prestazionale, delle dimensioni massime di 1.500 mc, sono collocati nell'idonea area di verifica, posta parzialmente al coperto su area pavimentata ed impermeabilizzata. Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.

Controllo qualità degli EoW prodotti (All.1 punto d) D.M. 127/2024)

SERECA produce principalmente le tipologie merceologiche di EoW inerti, mediante l'applicazione delle norme tecniche di riferimento per la certificazione Ce dell'aggregato recuperato, come individuate nelle norme UNI EN, riportate nella seguente tabella:

Norma	Titolo
UNI EN 13242	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
UNI EN 12620	Aggregati per calcestruzzo
UNI EN 13055	Aggregati leggeri
UNI EN 13450	Aggregati per massicciate per ferrovie

Al fine del rispetto dei **requisiti di qualità** dell'aggregato recuperato previsti dall'allegato 1 lettera d) del DM Ambiente 127/2024, la ditta si è dotata del seguente sistema di verifica EoW:

Procedura di caratterizzazione: frequenza non temporale ma connessa alle dimensioni dei lotti di produzione, che non dovranno superare i 1.500 mc.

PIANO CONTROLLI AGGREGATI RICICLATI

UNI EN 13242					
	Prova	Metodo di prova	note	Frequenza da Norma	Riduzione frequenza in base alla costanza dei risultati di monitoraggio
1	Densità della particella	1097-6		Mensile	-
2	Prova di classificazione	933-11		Mensile	Per lotto di produzione
3	Solfati idrosolubile	1744-1		Mensile	Per lotto di produzione
4	Analisi granulometrica	933-1		settimanale	Mensile
5	Passante 0,063	933-1		settimanale	Mensile
6	Equivalente in sabbia	933-8	solo quando il contenuto di parti fini negli aggregati fini e misti eccede il valore specificato	settimanale	In base alla % del contenuto dei fini
7	Blu di metilene	933-9		settimanale	
8	Indice di forma	933-4	aggregati con processo di frantumazione	mensile	Annuale
9	Coefficiente di appiattimento	933-3		mensile	Annuale
10	% particelle arrotondate e frantumate	933-5	Soltanto per la ghiaia grossa	mensile	Annuale
11	Los Angeles (frammentazione)	1097-2 p.to 5		semestrale	Annuale
12	Micro Deval (usura)	1097-1		semestrale	Annuale
13	Massa Volumica e assorbimento di acqua	1097-6		Annuale	-
14	Resistenza al gelo/disgelo	1367-1		Biennale	-
DM 127/2024					
	Prova	Metodo di prova	note	Frequenza	Note
15	Parametri da Tab. 2 DM 127/24			Per lotto di produzione	LOTTO=1.500 MC
16	Test di Cessione Parametri da Tab. 3 DM 127/24			Per lotto di produzione	LOTTO=1.500 MC

Il campionamento viene eseguito secondo la Norma UNI 10802 da parte del Tecnico

campionatore del Laboratorio accreditato, per sottoporlo ad analisi di laboratorio; l'aliquota del campione da conservare presso lo stabilimento secondo DM 127/2024 viene consegnata al CQ.

Analisi: presso il laboratorio Controllo Qualità interno vengono effettuati controlli su alcuni requisiti geometrici quali granulometria e passante allo staccio 0,063. I controlli sugli altri requisiti sono affidati a laboratori esterni qualificati e accreditati.

Successivamente all'esito positivo delle verifiche, in attesa del trasporto al sito di utilizzo, i lotti sono collocati nell'Area E (oppure D ed identificati da idonea cartellonistica riportante il numero del lotto ed il riferimento della certificazione analitica), ubicata ad ovest dell'impianto, su pavimentazione drenante realizzata con misto stabilizzato. Lo stoccaggio avviene per cumuli di altezza non superiore a 5 m, suddivisi secondo le seguenti tipologie previste dal **D.M. 127/2024**:

- a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile
- c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
- d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
- e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
- f) confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);
- g) confezionamento di calcestruzzi.

Sarà inoltre presente la tipologia di EoW prevista dal **D.M. 69/2018**, stoccata in cumulo separato, "granulato di conglomerato bituminoso". Per tale tipologia di EoW potrà essere utilizzato esclusivamente il codice EER 170302.

Consegna/trasporto degli EoW

A valle delle lavorazioni sopradescritte, i rifiuti inerti assumono la qualifica di prodotti a seguito della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) e, come tali, verranno reimmessi nel mercato degli aggregati per essere riutilizzate nei vari processi produttivi.

Gestione dei lotti di produzione

SERECA, per ciascuna categoria merceologica del prodotto EoW identificato come D.M. 127/2024, produce lotti di dimensioni massime pari a 1.500 m³, in ragione dei quantitativi di rifiuti in ingresso alla piattaforma che andranno a costituire le diverse categorie di prodotto finito.

I lotti verranno identificati mediante un codice alfanumerico univoco progressivo basato sulle norme UNI-EN di riferimento e sugli utilizzi specificati con le lettere da a) a g) all'Allegato 2 del D.M. 127/2024: "ANNO/UTILIZZO/N°lotto" (p.e. lotto di "realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate" sarà 2025/a/xxxx).

2. D.M. n. 69/2018

SERECA è autorizzata alla produzione della tipologia merceologica di EoW "*granulato di conglomerato bituminoso*", come individuato nelle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto:

- per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma Uni En 13108 (serie da 1-7);
- per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
- per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata Uni En13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.

Per la produzione di tale tipologia di EoW può essere utilizzato esclusivamente il rifiuto codice **EER 170302**.

Al fine del rispetto dei requisiti di qualità dell'aggregato recuperato previsti **dall'allegato 1 lettera b.2)** del DM Ambiente 28 Marzo 2018, n. 69, la ditta adotta il seguente sistema di verifica EoW:

Procedura di caratterizzazione: frequenza non temporale ma connessa alle dimensioni dei lotti di produzione, che non dovranno superare i 300 mc ,

Il campionamento viene eseguito secondo la Norma UNI 10802 da parte del Tecnico campionario del Laboratorio accreditato, per sottoporlo ad analisi di laboratorio; l'aliquota del campione da conservare presso lo stabilimento secondo DM Ambiente del 28 Marzo 2018, n.69 viene consegnata al CQ.

Analisi: i controlli sui requisiti saranno affidati a laboratori esterni qualificati e accreditati. Le misurazioni saranno effettuate con strumenti tarati periodicamente secondo le prescrizioni presso laboratori qualificati esterni.

3. CONFORMITA'

Il rispetto dei criteri dell'Allegato 1 al DM. 127/2024 dell'art. 3, c. 1, del DM 69/2018, è attestato da Sereca tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto ed a seguito della verifica analitica del medesimo, secondo il modulo di cui, rispettivamente, all'Allegato 3 al DM 127/2024 o all'Allegato 2 del DM 69/2018 e inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con una delle modalità con una delle modalità di cui all'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, all'autorità competente e all'A.R.P.A. territorialmente competente.

Sereca conserverà presso l'impianto di produzione la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.

Non essendo l'azienda attualmente dotata di registrazione ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25.11.2009 (EMAS) o di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, trovano applicazione

- l'art. 4, comma 3, del DM 69/2018
- l'art. 5, comma 4, del DM 127/2024

4. NON CONFORMITA'

Qualora il controllo del materiale prodotto non sia conforme alle norme tecniche di riferimento, l'impresa potrà rilavorarlo o, ove non sia economicamente/tecnicamente sostenibile, inviarlo ad impianti terzi autorizzati al recupero e/o smaltimento.

PIANO D'EMERGENZA

Prevenzione incidenti.

Durante l'attività dell'impianto sono mantenute efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericoli di rottura di impianti, sversamenti di materiali contaminanti, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti di trattamento rifiuti), ed è garantita la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.

Sistema antincendio

L'impianto non è sottoposto alla normativa antincendio. Saranno comunque presenti i presidi necessari a garantire la gestione secondo la massima limitazione dei rischi.

Gestione delle emergenze

Il piano di gestione delle emergenze sarà mantenuto costantemente aggiornato, fissando gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli Enti interessati, mantenendo una registrazione continua degli eventi anomali.

**PRESCRIZIONI GENERALI PER LA PRODUZIONE EoW DA TRATTAMENTO R5,
conformemente al DM 127/2024**

ed al DM 69/2018 (limitatamente quest'ultimo al rifiuto EER 170302)

1. Il **recupero** [R5] dei rifiuti ammessi all'impianto per l'ottenimento del relativo prodotto finito (aggregato recuperato) è previsto e deve rispettare quanto disposto dal DM 127/2024 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"* le cui disposizioni si intendono qui integralmente riportate;
2. Il **recupero** [R5] del codice EER 170302 ammesso all'impianto per l'ottenimento del relativo prodotto finito (granulato di conglomerato bituminoso) è altresì previsto e deve rispettare quanto disposto dal DM 69/2028 *Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter comma 2 del D.lgs. 152/06"*, le cui disposizioni si intendono qui integralmente riportate.
3. poiché il rifiuto di partenza definito col codice **EER 170302**, dopo il trattamento R5, può esitare in due diverse tipologie di EoW:
 - una destinata alla qualifica di *"aggregato recuperato "* ai sensi e per gli effetti del DM 127/2024)
 - una destinata alla qualifica di *"granulato di conglomerato bituminoso "* ai sensi e per gli effetti del DM n. 69/2018

all'atto dell'entrata in impianto, ogni singolo carico di rifiuto 170302 dovrà essere chiaramente destinato (con procedura chiaramente prevista nel sistema di gestione e con l'utilizzo anche di sistemi di registrazione) ad una delle due destinazioni e di esso, se utilizzato ai sensi del DM 69/2018 o del DM 127/2024, dovrà essere mantenuta la chiara tracciabilità in fase di stoccaggio, di trattamento e di successivo lotto sino all'uscita dall'impianto;

4. le operazioni di recupero (R5) sui codici EER autorizzati devono essere finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (art. 184-ter del D.Lgs. 152/06);
5. gli EoW ottenuti dalla operazione di recupero autorizzata (R5) dovranno avere caratteristiche merceologiche conformi alla norme/specifiche tecniche di settore. Ciascuna norma di settore individua gli scopi specifici a cui sostanza o l'oggetto è destinato;
6. per l'**aggregato recuperato**, affinché i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero (R5) possano cessare la qualifica di rifiuti (EoW) ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs 152/06 e s.m.i., ogni lotto di rifiuti processato pari ad un massimo 3.000 m³ dovrà rispettare quanto stabilito dal **D.M. 127/2024**, ovvero:
 - i limiti previsti dalle tabelle 2 *"Parametri da ricercare e valori limite"* dell'Allegato 1 al D.M. n. 127/2024 (sul tal quale) a seconda degli utilizzi cui sono destinati;
 - i limiti previsti dalla Tabella 3 *"Analiti da ricercare e valori limite"* dell'Allegato 1 al D.M. n. 127/2024 (TDC);

Nel Sistema di gestione ambientale, la Sereca Sas ha previsto la caratterizzazione di lotti di produzione della dimensione massima di **1.500 mc.**

7. l'**aggregato recuperato** prodotto dalla Sereca Sas di Reale Castello & C., ai sensi del DM 127/2024, è utilizzato esclusivamente per i seguenti scopi specifici di seguito elencati (rif.to Allegato 2 (Articolo 4) DM 127/2024):
 - a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
 - b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
 - c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;

- d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
- e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
- f) confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);
- g) confezionamento di calcestruzzi;

8. **NON sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato:**

- i rifiuti interrati
- i rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminate sottoposti a procedimento di bonifica

9. per il codice 170504 *Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica*, una volta verificati gli esiti dei certificati analitici e del rispetto del D.M. n. 127/2024 del materiale EoW, dovrà essere garantita durante tutta la permanenza all'interno dell'impianto la netta separazione fra le due tipologie individuate (colonna A e colonna B), utilizzando idonea separazione, idonee cartellonistica, e quanto altro necessario al fine di evitare la miscelazione dei due prodotti;

10. in base all'utilizzo, ***l'aggregato recuperato*** deve essere sottoposto a **marcatura CE** secondo quanto stabilito alla tabella 4 "*Norme tecniche per certificazione Ce*" di cui all'allegato 1 al DM n. 127/2024. In particolare, la Sereca Sas di Reale Castello & C. produce principalmente le tipologie merceologiche di EoW inerti, mediante l'applicazione delle norme tecniche di riferimento per la certificazione Ce dell'aggregato recuperato, come individuate nelle norme UNI EN, riportate nella seguente tabella:

Norma	Titolo
UNI EN 13242	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
UNI EN 12620	Aggregati per calcestruzzo
UNI EN 13055	Aggregati leggeri
UNI EN 13450	Aggregati per massicciate per ferrovie

La specifica marcatura CE e lo specifico utilizzo devono essere dichiarati di volta in volta per la specifica EoW prodotta, nella Dichiarazione di Conformità;

11. le **norme tecniche per i suddetti utilizzi dell'aggregato recuperato** sono indicate nella Tabella 5 "*Elenco delle norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato*" dell'allegato 2 al D.M. n. 127/2024. Ove tali norme tecniche siano sottoposte a modifica, revisione o sostituzione, sarà necessario rispettare le norme tecniche così come modificate o revisionate, ovvero quelle introdotte in sostituzione di quelle elencate.

12. il materiale EoW derivante dal trattamento e avente le specifiche e le caratteristiche riportate al precedente punto 6. dovrà, in ogni caso, per il successivo riutilizzo essere accompagnato dalla dichiarazione di conformità prevista dall'art. 5 del D.M. 127/2024, redatta utilizzando il modulo (**dichiarazione di conformità – DDC**) di cui all'Allegato 3 del D.M. medesimo, riportato in **allegato D**) al presente atto. La dichiarazione di conformità è inviata all'Autorità competente (Provincia di Pavia) e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente entro (sei) mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto. Le dichiarazioni, possono essere inviate, anche in forma cumulativa, con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La società conserva, presso l'impianto di produzione o presso la sede legale, copia, anche in formato elettronico, della *Dichiarazione di Conformità* per un periodo di cinque anni dalla data dell'invio della stessa all'Autorità competente, mettendola a disposizione delle autorità di controllo;

13. per il **granulato di conglomerato bituminoso**, affinché i materiali ottenuti dalle

operazioni di recupero (R5) possano cessare la qualifica di rifiuti (EoW) ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs 152/06 e s.m.i., ogni lotto di rifiuti processato pari ad un massimo 3.000 m³ dovrà rispettare quanto stabilito dal **DM 69/2018**, ovvero

- i limiti previsti dalla tabella b.2.1 dell'Allegato 1
- i limiti previsti dalla Tabella b.2.2 dell'Allegato (Test di cessione)
- le caratteristiche prestazionali previste al punto b.3) dell'Allegato

La soc. Sereca Sas di Reale Castello & C. ha previsto la caratterizzazione di lotti di produzione della dimensione massima di **300 mc.**

14. il **granulato di conglomerato bituminoso** prodotto dalla Sereca Sas di Reale Castello & C., ai sensi del DM 69/2018, è utilizzato esclusivamente per gli scopi specifici previsti in Allegato 1 (Articolo 3), Parte a) al DM 69/2018:
 - per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma Uni En 13108 (serie da 1-7);
 - per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
 - per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata Uni En13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.
15. il materiale EoW derivante dal trattamento e avente le specifiche e le caratteristiche riportate al precedente punto 12. dovrà, in ogni caso, per il successivo riutilizzo essere accompagnato dalla dichiarazione di conformità prevista dall'art. 4 del DM 69/2018, redatta utilizzando il modulo (**dichiarazione di conformità – DDC**) di cui all'Allegato 2 del DM medesimo, riportato in **allegato D)** al presente atto. La Dichiarazione di Conformità è inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con una delle modalità di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 all'Autorità Competente e all'Agenzia per la Protezione Ambientale territorialmente competente. Il produttore conserva presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.
16. non essendo la Soc. Sereca Sas di Reale Castello & C. attualmente dotata di registrazione ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25.11.2009 (EMAS) o di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, la stessa è tenuta ad adempiere a quanto previsto:
 - dall'art. 4, comma 3, del DM 69/2018 (per il solo codice EER 170302)
 - dall'art. 5, comma 4, del DM 127/2024
17. gli EOW prodotti sono:
 - a) assoggettati a Marcatura CE come aggregati (ad esclusione degli utilizzi indicati nel DM 26 giugno 2024);
 - b) accompagnati da documentazione relativa al controllo produzione di fabbrica degli aggregati nel caso di attestazione della conformità sia di tipo 4;
 - c) accompagnati da certificato di conformità del controllo produzione di fabbrica degli aggregati nel caso di attestazione della conformità sia di tipo 2+;
 - d) accompagnati da dichiarazione di prestazione (DdP).
18. il deposito degli EoW deve essere registrato utilizzando una tabella simile alla seguente:

Tabella registrazione DepositoEoW

Denominazione	Norma tecnica di conformità	Scopo specifico	Sigla (*)	Caratteristiche deposito		
				Volume (m3)	Quantità (t)	Descrizione

(*) Riferimento planimetria aree di deposito

19. deve essere tenuta presso l'impianto e messa a disposizione degli Enti di controllo la documentazione relativa al sistema di gestione previsto in impianto;
20. il sistema di gestione deve essere revisionato in relazione a mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili. Devono essere comunicati eventuali aggiornamenti;
21. la ditta deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli enti di controllo, le norme tecniche cui intende far riferimento per la qualificazione degli EoW prodotti con chiara indicazione di quali siano gli usi specifici previsti dalle norme stesse ed annotandone i riferimenti sui documenti commerciali che accompagnano gli EoW;
22. le norme UNI EN per la classificazione del materiale come EOW/prodotti e i certificati relativi alle marcature CE devono essere tenute presso la sede legale a disposizioni degli organi di controllo che le richiedono; analogamente la ditta, come disposto dal comma 5 bis, dell'art. 184 ter del D.lgs. 152/2006, deve dare dimostrazione del rispetto dei Regolamenti REACH e CLP, in relazione agli EOW prodotti, conservando la relativa documentazione presso l'installazione/sede legale, a disposizione degli organi di controllo;
23. per i rifiuti non pericolosi oggetto della presente autorizzazione e per gli EoW prodotti dal trattamento di recupero (R5), deve essere esclusa la presenza di qualsiasi tipologia di materiale contenente amianto, ivi compreso inglobato in matrice cementizia, conservando la documentazione attestante le verifiche eseguite, che dovranno essere sia di tipo visivo che di tipo analitico. In caso l'Impresa riscontri la presenza di tale sostanza nel rifiuto/materiale trattato, dovrà sospendere i lavori ed avvisare tempestivamente l'Autorità competente e gli Enti in indirizzo. Dovranno inoltre essere attivate le procedure previste dall'art. 256, comma 5, del d.lgs. 81/08 presentando il relativo Piano di Lavoro all'A.T.S. competente e per conoscenza agli altri soggetti istituzionali partecipanti al procedimento, finalizzato allo smaltimento di tutto il rifiuto (tale deve essere considerato anche il materiale trattato) nel quale è stata accertata la presenza di amianto;
24. qualora il lotto di EoW prodotto risulti non conforme, deve permanere nell'area dedicata ai rifiuti e identificato con apposita cartellonistica;
25. i materiali ottenuti dal trattamento con caratteristiche non conformi alle EoW devono essere gestiti come rifiuti e ritrattati oppure avviati ad altri impianti terzi autorizzati (accompagnati dai formulari di identificazione), per essere sottoposti ad ulteriori operazioni di recupero o smaltimento;
26. restano sottoposti al regime dei rifiuti i materiali:
 - derivanti dalle operazioni di recupero R5 non rispondenti a quanto previsto dal presente atto e derivanti dalle operazioni di recupero R5 con lo stesso autorizzate;
 - che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione entro 12 mesi dalla loro produzione;
27. in riferimento all'EoW, dal momento che le caratteristiche chimico fisiche e biologiche del prodotto finale possono cambiare nel tempo, il tempo massimo di validità dell'analisi del lotto in funzione della tipologia di processo eseguito e delle condizioni di deposito dello stesso è di 12 mesi, oltre il quale l'EoW dovrà essere rivalutato analiticamente.
28. il superamento dei parametri analizzati determina la non conformità del lotto e la destinazione dello stesso a recupero o smaltimento come rifiuto. Eventuali rilavorazioni devono essere tracciate sul registro di carico/scarico rifiuti annotando nel campo note che si tratta di materiale che ha perso le caratteristiche di EOW;
29. per tutti gli utilizzi si applica la Marcatura CE come disposto dal regolamento (UE) n.305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, ad esclusione di quelli derogati dal medesimo regolamento;
30. I rifiuti in uscita da un'operazione di mero stoccaggio D15 o R13 devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad

impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale. È consentito il conferimento dei rifiuti in uscita da un'operazione R12 oppure D13/D14 ad impianti dedicati, autorizzati all'operazione R12 oppure D14/D13 solo laddove l'operazione sia diversa e aggiuntiva rispetto a quella di provenienza e utile/necessaria all'ottimizzazione del recupero finale. Nel caso di miscelazione non è mai consentito un ulteriore passaggio ad operazioni R12/D13/D14.

PROVINCIA DI PAVIA Provincia di Pavia	P
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"	
Protocollo N.0060982/2025 del 14/10/2025 'Class.' 9.11 «GESTIONE RIFIUTI» Firmatario: ANNA BETTO Documento Principale	

ALLEGATO B – Autorizzazione n. 16/2025- R

*Ditta SERECA S.A.S. di Reale Castello & C.
Impianto sito in Bascapè (PV), Via dei Geroni n. 2*

Parere della U.O. Aria ed Energia, prot. prov.le 30127 del 15.05.2025 sulle emissioni diffuse e conseguenti prescrizioni

(vedi PDF)

ALLEGATO C – Autorizzazione n. 16/2025- R

*Ditta SERECA S.A.S. di Reale Castello & C.
Impianto sito in Bascapè (PV), Via dei Geroni n. 2*

Parere ATO Pavia prot. prov.le n. 72016 del 09/12/2024 sugli scarichi in fognatura e conseguenti prescrizioni

(vedi PDF)

ALLEGATO D – Autorizzazione n. _16/2025- R

*Ditta SERECA S.A.S. di Reale Castello & C.
Impianto sito in Bascapè (PV), Via dei Geroni n. 2*

**Facsimile di Dichiarazioni di conformità ai sensi
del DM 127/2024 e del DM 69/2018**

(vedi PDF)



PROVINCIA
DI PAVIA

Settore Tutela Ambientale e Biodiversità, Promozione del Territorio e Sostenibilità
U.O. Rifiuti

OGGETTO: SERECA S.A.S. di Reale Castello Francesco & C. (Partita IVA 11743160159) – con sede legale in Milano (MI), Via Montemartini n. 6. Autorizzazione n. 16/2025-R per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di recupero (R13, R5) di rifiuti non pericolosi in Bascapè (PV), Via Geroni n. 2.
Nulla osta inizio attività

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE E BIODIVERSITÀ,
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ**

Visti:

- gli artt. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni che detta disposizioni in materia di nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- la L. 15 maggio 1997 n. 127;
- la L. R. 1/2000 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia”;
- l’art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- la L. R. 3 aprile 2001 n. 6;
- lo statuto Provinciale vigente;
- il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il D. Lgs. 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il Decreto repertorio n. 99 del 29/04/2024 di conferma della nomina a Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Biodiversità, Promozione del Territorio e Sostenibilità della Dott.ssa Anna Betto;
- la L. R. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”, e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni;
- la L. R. 8 agosto 2006, n. 18;
- il D. Lgs. n. 205/2010 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;
- la Legge 2 novembre 2019 n. 128 ed in particolare l’art 14 bis;
- il DM 69/2018 Cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso - End of Waste - Attuazione articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006;
- il DM 127/2024: “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti dei rifiuti inerti di origine minerale ai sensi dell’art. 154 ter comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152/2006” Il DM 69/2018 Cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso - End of Waste - Attuazione articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006;

Richiamata l'autorizzazione n. 16/2025-R (prot. prov.le 60982 del 14/10/2026), per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di recupero (R13, R5) rifiuti non pericolosi in Bascapè (PV), Via Geroni n. 2;

Ricordato che l'autorizzazione in parola prevede che:

punto q) pag. 10: l'avviamento dell'esercizio delle operazioni di cui alla presente autorizzazione (punti 1 e 2) è subordinato:

1. al completamento delle opere di cui alla S.C.I.A. comunale (SCIA alternativa al PDC prot. 419 del 24/01/2024 per formazione nuova pavimentazione industriale con installazione di attrezzature e realizzazione di rete di fognatura interna);
2. al completamento delle opere di cui al permesso di costruire rilasciato dal Comune di Bascapè n. 1/2025, riferito alla tettoia e locale ad uso ufficio con annessi servizi igienici, previsti in progetto;
3. all'invio in copia originale della fideiussione di cui ai precedenti punti m) e n) alla Provincia di Pavia nonché al rilascio da parte di quest'ultima di nota di accettazione;
4. all'accertamento da parte della Provincia di Pavia della realizzazione degli interventi strutturali previsti e funzionali all'attività di gestione rifiuti autorizzata; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla Provincia di Pavia stessa, che, entro 30 giorni, (tramite sopralluogo e conseguente emissione di atto di nullaosta) ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

Dato atto che la suddetta Ditta ha presentato la corretta garanzia finanziaria accesa in relazione al rilascio dell'autorizzazione n. 16/2025-R con nota 62888 del 22/10/2025 e che la medesima è stata accettata dalla Provincia di Pavia con nota prot. prov.le n. 64699 del 29/10/2025;

Vista la nota prot. prov.le 3638 del 21/01/2026 con la quale la Sereca s.a.s. ha comunicato la chiusura dei lavori a completamento dei procedimenti edilizi previsti per l'impianto di gestione rifiuti come da Autorizzazione n. 15/2026-R, al fine dell'emissione del nulla osta all'esercizio dell'attività.

Visti i contenuti della relazione istruttoria Rep. AMB/242 del 16/03/2026 redatta da funzionari della U.O. Rifiuti ed in particolare i seguenti:

- a) in data 05/02/2026 funzionari della U.O. Rifiuti hanno svolto un sopralluogo al fine di verificare la realizzazione e l'ultimazione dei lavori previsti,
- b) dal relativo verbale Rep. AMB/109 del 05/02/2026 emerge quanto segue: (...) *"Da quanto verificato, al netto del ricevimento della documentazione richiesta in sede di sopralluogo, si ritiene che la SERECA S.A.S abbia realizzato l'impianto conformemente a quanto disposto dall'autorizzazione n. 16/2025 – R e che possa dunque essere rilasciato il conseguente nullaosta di inizio attività."*;
- c) con nota prot. prov.le n. 8025 del 09/02/2026 la società Sereca S.a.s. ha trasmesso la documentazione richiesta in sede di sopralluogo e, in particolare:
 - o dichiarazione del Legale rappresentante della ditta SERECA S.A.S. di Reale Castello Francesco & C. (Partita IVA 11743160159) che presso nell'area adiacente all'impianto di trattamento rifiuti inerti di cui all'autorizzazione provinciale n. 16/2025 – R sono stoccati esclusivamente materiali e mezzi relativi all'attività edilizia della società; tale area risulta a tutti gli effetti esterna al perimetro dell'impianto di gestione rifiuti, dal quale risulta separata da recinzione ed alla quale si accede tramite cancello;
 - o Tavola grafica aggiornata Febbraio 2026 con la modifica inerente la corretta collocazione dei servizi igienici e l'individuazione dell'area, esterna all'impianto, di rimessaggio materiali edili di cui sopra;

ricevuta di invio a Pavia Acque di richiesta di nulla osta all'allaccio della fognatura (prot. n. 4954/2026)

- d) con nota prot. n. 8782 del 12/02/2026 è pervenuta da Pavia Acque la richiesta di copia dell'Autorizzazione n.16/2025-R rilasciata alla SERECA s.a.s. di Reale Castello Francesco & C., comprensiva di relata di notifica alla Società medesima; tale richiesta è stata riscontrata con nota prot. prov.le n. 9851 del 17/02/2026;
- e) con le successive note sotto elencate:
- o prot. prov.le n. 15496 del 11/03/2026 la società Sereca Sas ha trasmesso permesso di allacciamento alla pubblica fognatura n. 4 rilasciato da Pavia Acque in data 10/03/2026;
 - o prot. prov.le n. 16107 del 13/03/2026 Pavia Acque s.c.a.r.l. ha trasmesso Nulla Osta all'attivazione dello scarico n. 3/2026 rilasciato per l'Insediamento SERECA s.a.s. di Reale Castello Francesco & C. con sede in Bascapè (PV), Via dei Geroni n. 2;
 - o prot. prov.le n. 16117 del 13/03/2026 la società Sereca Sas ha trasmesso comunicazione di avvenuta attivazione dello scarico in pubblica fognatura in data 13/03/2026
- f) Per quanto esposto si ritiene di poter procedere all'emissione del nulla osta all'esercizio dell'attività, disponendo che la planimetria Tav. U rev. Aprile 2025, prot. prot.le n. del 53747 del 10/09/2025 allegata all'Autorizzazione n. 16/2025-R prot. prov.le n. 60982 del 14/10/2025 sia sostituita dalla Planimetria Tav. U rev. Febbraio 2026, prot. prov.le n. 8025 del 09/02/2026, allegata all'Atto di Nulla Osta.

RILASCIA NULLA OSTA

alla società SERECA S.A.S. di Reale Castello Francesco & C. (Partita IVA 11743160159) con sede legale in Milano (MI), Via Montemartini n. 6, alla messa in esercizio delle attività autorizzate con atto della Provincia di Pavia n. 16/2025-R (prot. prov.le 60982 del 14/10/2025) relative all'impianto di recupero rifiuti sito in Comune di Bascapè (PV), Via Geroni n. 2;

DISPONE CHE

1. la planimetria Tav. U rev. Aprile 2025, prot. prot.le n. del 53747 del 10/09/2025 allegata all'Autorizzazione n. 16/2025-R prot. prov.le n. 60982 del 14/10/2025 sia sostituita dalla Planimetria Tav. U rev. Febbraio 2026, prot. prov.le n. 8025 del 09/02/2026, allegata all'Atto di Nulla Osta
2. il presente atto sia allegato all'autorizzazione n. 16/2025-R prot. prov.le 60982 del 14/10/2025 e sia tenuto a disposizione degli organi di controllo;
3. il presente atto sia notificato alla società SERECA S.A.S. di Reale Castello Francesco & C. e trasmesso in copia al Comune di Bascapè (PV), all'ARPA Dipartimento di Pavia, ad ATO Pavia, a Pavia Acque S.c.a.r.l., ad ATS Pavia, al Comando VV.FF. di Pavia ed alla Regione Lombardia, DG Ambiente e Clima.

La Dirigente del Settore
Dott.ssa Anna Betto

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data. Copia del presente è affissa all'Albo Pretorio Provinciale on line.